



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 714

Prot. n. ANT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - articolo 39, comma 2, lettera e) - COMUNE DI CASTELLO TESINO - variante non sostanziale al piano regolatore generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **07 Maggio 2021** ad ore **08:46** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 12 di data 12 maggio 2020 il Comune di CASTELLO TESINO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico al regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al d.P.P. 19 maggio 2017, 8-61/leg. La variante al PRG è stata adottata ai sensi dell'articolo 39 comma 2, lettera e) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*); detta variante di carattere non sostanziale è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39 di tale legge;

riguardo alla documentazione della variante al PRG in oggetto, pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 26 maggio 2020 al prot. PAT 285901, lo stesso Servizio provinciale con nota del 05 giugno 2020 prot. 303140 ha richiamato l'entrata in vigore dell'articolo 11 della l.p. n. 15/2015, richiedendo la consegna della variante al PRG in oggetto nel solo formato digitale al fine dell'avvio del procedimento di valutazione del piano;

la documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competente in materia in data 07 luglio 2020 con lettera registrata al n. 390200 del protocollo provinciale. La documentazione è comprensiva dell'attestazione del tecnico incaricato di corrispondenza dei documenti digitali consegnati con il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU come da numero 32383908.

Come detto la variante al PRG in oggetto è finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico al regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui al d.P.P. 19 maggio 2017, 8-61/leg.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione di adozione si dà atto che la variante non interessa beni gravati da uso civico. Per quanto attiene la valutazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, la deliberazione consiliare di adozione dà atto che, per i contenuti di solo adeguamento normativo, la variante al PRG non necessita della valutazione ambientale.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante e ha espresso il parere di competenza n. 30/20 di data 18 agosto 2020, che evidenzia una serie di osservazioni al fine di perfezionare l'adeguamento normativo perseguito dalla variante al PRG in esame.

Con lettera prot. n. 505815 di data 19 agosto 2020, il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 30/20 sopra richiamato - parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub Allegato A) -, è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di CASTELLO TESINO.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 08 luglio 2020 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune, preso atto del parere provinciale, con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 11 novembre 2020, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento; la documentazione definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia in data 18 novembre 2020 con nota acquisita al n. 740109 del protocollo provinciale. A seguito della richiesta di integrazioni, inviata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota del 26 novembre 2020 prot. 763200, il Comune di CASTELLO TESINO ha provveduto alla consegna della variante al PRG mediante il sistema GPU come da domanda n. 34684033, acquisita al prot. PAT 24088 del 15 gennaio 2021, poi perfezionata in data 28 gennaio 2021 prot. PAT 57445. Nel provvedimento deliberativo sopra richiamato si dà atto che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p.

n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 30 giorni, nel quale è pervenuta una osservazione e che nel successivo periodo di deposito non sono pervenute osservazioni a essa correlate.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato i contenuti della documentazione di variante come adottata in via definitiva prendendo atto delle controdeduzioni prodotte dal Comune ed esposte nella relazione illustrativa integrata in questa fase di adozione. Con nota del nota del 09 marzo 2021 prot. 168059, la medesima struttura provinciale ha evidenziato una serie di osservazioni, al fine della conseguente modifica dei contenuti della variante al PRG in oggetto; in particolare si è evidenziata la necessità di integrare la disciplina degli interventi ammessi in area agricola nonché di richiamare correttamente la disposizione relativa al recupero abitativo dei sottotetti come da articolo 105 della l.p. n. 15/2015. Conseguentemente a quanto sopra si è richiesta la modifica dei contenuti della variante al PRG, al fine della sua approvazione, sospendendo nel contempo i termini del procedimento.

A seguito della comunicazione dei rilievi sopra richiamati, l'Amministrazione comunale di CASTELLO TESINO ha provveduto in data 15 aprile 2021, con nota acquisita al n. 257688 del protocollo PAT, a fornire alla struttura competente gli elaborati modificati per superare le osservazioni provinciali da ultimo espresse e consentire l'approvazione della variante.

Ciò premesso, preso atto delle modifiche da ultimo apportate ai contenuti della variante, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante non sostanziale al piano regolatore generale, adottata dal Comune di CASTELLO TESINO, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sono allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come elencati nell'Allegato B), riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato il 29 gennaio 2021, tenuto conto delle sospensioni del procedimento intervenute, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di 2 giorni rispetto al termine di 60 giorni, fissato per il procedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

de libera

- 1) di approvare la variante non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di CASTELLO TESINO, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 28 di data 11 novembre 2020, con le modifiche conseguenti alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data del 26 novembre 2020 prot. 763200, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato B) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 30/20 di data 18 agosto 2020, corrispondente rispettivamente all'Allegato A), e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato B) che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di CASTELLO TESINO costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 12:08

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B elenco codici hash

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 18 agosto 2020

Prat. 2809 – parere n.30/20

OGGETTO: COMUNE DI CASTELLO TESINO: Variante non sostanziale al PRG.
 Rif. to delib. cons. n. 12 dd. 12.05.2020 – adozione preliminare

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
 - vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
 - vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
 - vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
 - visto il D.P.P 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 12 del 12 maggio 2020, pervenuta in data 1 luglio 2020, il Comune di Castello Tesino ha adottato una variante al PRG finalizzata all'adeguamento delle Norme di attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Si richiama che l'articolo 17, comma 6 della l.p. 15/2015 stabilisce espressamente che nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo e comunque solo mediante rinvii espressi.

Si rileva la presenza, nel testo in esame, di diverse ripetizioni della normativa provinciale che è necessario stralciare e sostituire con gli opportuni rinvii; si riportano alcuni esempi, raccomandando una revisione generale dell'elaborato: art. 5, le definizioni di serre, tunnel, ecc; art. 14, art. 17, art. 49, art. 50, 51, 52, 53.

In tema di indici edilizi, il comune ha effettuato le dovute conversioni, individuando i coefficienti di trasformazione attraverso l'analisi di progetti precedentemente autorizzati sul territorio comunale, come riportato nella relazione illustrativa.

In riferimento all'aggiornamento dei valori relativi alle altezze, viene correttamente introdotto il parametro del numero di piani con l'altezza di controllo riferita al fronte dell'edificio, ma si segnala

che è inoltre richiesto di inserire tra gli indici di zona anche il parametro dell'altezza massima degli edifici, misurata in metri a metà falda, quale dato necessario alle verifiche relative alle distanze tra fabbricati.

Relativamente agli articoli modificati, si esprimono le seguenti osservazioni:

Art.6, comma 2: si raccomanda di specificare che è possibile realizzare volumi interrati solo se strettamente collegati ad un volume edilizio.

Art. 18, sistema geologico: in tema di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si ritiene opportuno integrare l'articolo con il riferimento alla Carta di sintesi della pericolosità (art. 22 della l.p. 15/2015), che sostituirà gli strumenti elencati all'art. 18 e le disposizioni della quale prevalgono, a decorrere dalla data di approvazione, sugli strumenti di pianificazione vigenti e adottati.

Art. 36, recupero abitativo di sottotetti: in tema di sopraelevazione di edifici in centro storico si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 105 della l.p. 15/15. Si ricorda inoltre che gli ampliamenti al di sopra del 20% della Sun si considerano nuova costruzione.

Art. 50, comma 7, cambio d'uso di edifici in area agricola: si fa presente che i mutamenti della destinazione d'uso sono possibili solo nel rispetto del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015.

Art. 62, comma 2; in tema di alloggi destinati a tempo libero e vacanze si riporta che questi non possono superare il 20% del dimensionamento della residenza ordinaria (è opportuno il riferimento alla disciplina della l.p. 11 novembre 2005, n. 16.) A questo proposito si segnala che la l.p. 15/2015 al comma 3 dell'art. 130 ha disposto che qualora i comuni assoggettati alla norma in parola, alla data di entrata in vigore della l.p. 15/2015 (12 agosto 2015), non avessero individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, poteva provvedervi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nella misura massima del 50 per cento di quelli possibili in base alla deliberazione della Giunta provinciale; specificando che dopo tale data non avrebbero più potuto introdurre previsioni relative ad alloggi per il tempo libero e vacanze.

Poichè con la presente variante non è stato verificato l'utilizzo o il ricalcolo del contingente assegnato per la residenza destinata a tempo libero e vacanze, si richiede all'Amministrazione comunale una verifica in merito a quanto sopra riportato.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Castello Tesino, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

ELABORATI DIGITALI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE - CASTELLO TESINO 2809

Impronta	Nome Originale
V1 CABB1B7A825D5B693C0C7FC448CAED7130B8A9DB16807E3E77D4EDCF453E2EBF	2809Approvato_NORME ADEGUAMENTO RAFFRONTO(1).pdf.p7m
V1 13A46FE22C942176EA9848D800A7E4F3AD23FEFB78E2B9AA2F46D0FAF48A7E64	2809Approvato_B-NORME ADEGUAMENTO(1).pdf.p7m